

Leggi e decreti (febbraio 2007)

Psicoterapia: Istituti riconosciuti

Si informa che il Ministero dell'Università e della Ricerca con decreto 15 gennaio 2007 ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 19 - del 24 gennaio 2007 "Autorizzazione all'istituto "Centro studi di terapia familiare e relazionale", a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509".

Medicinale PROTROMPLEX TIM 3

La Regione Lombardia con nota del 5 febbraio 2007 ha trasmesso la nota informativa AIFA relativa alla variazione nominale delle Unità Internazionali relative al medicinale Protromplex.

Gli interessati potranno prenderne visione presso la Segreteria dell'Ordine.

Medicinale MINIRIN/DDAVP - Spray nasale

La Regione Lombardia con nota del 7 febbraio 2007 ha trasmesso la nota informativa AIFA relativa all'eliminazione per motivi di sicurezza, dell'Enuresi Notturna Primaria dalle indicazioni delle specialità contenenti desmopressina nella forma spray nasale.

Gli interessati potranno prenderne visione presso la Segreteria dell'Ordine.

Nota informativa AIFA relativa a OMNISCAN e FIBROSI SISTEMICA NEFROGENICA

La Regione Lombardia con comunicazione del 12 febbraio 2007 ha trasmesso la nota informativa AIFA sulla sicurezza d'uso di OMNISCAN (gadodiamide) concordata fra l'Azienda produttrice e le Autorità Regolatorie Europee e Italiane.

In particolare viene evidenziato che nel riassunto delle caratteristiche del prodotto sono state inserite informazioni relative al potenziale rischio di sviluppare Fibrosi Sistemica Nefrogenica, in pazienti con grave disfunzione renale.

E' disponibile presso la Segreteria dell'Ordine un documento AIFA di approfondimento dell'utilizzo dei mezzi di contrasto contenenti gadolino, utile per meglio inquadrare la problematica emersa sulla sicurezza d'uso di detti prodotti.

Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci

La Regione Lombardia con nota del 24 gennaio 2007 comunica che l'Agenzia Italiana del Farmaco, con Determinazione del 4 gennaio 2007 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10/01/2007, Supplemento Ordinario n. 6), ha approvato le note AIFA 2006-2007 che entreranno in vigore il 25 gennaio 2007, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della suddetta determinazione.

Si evidenziano, di seguito, i punti di maggiore interesse.

- Le citate note non hanno valore retroattivo e non incidono sui trattamenti iniziali in data anteriore all'entrata in vigore delle note stesse, fino a successivo controllo del medico prescrittore o della struttura specialistica (art. 4, determinazione AIFA del 4 gennaio 2007).
- E' stata introdotta la nota 4 per la prescrizione a carico del SSN di gabapentin, pregabalin e duloxetina, limitata ai pazienti con dolore grave e persistente.
- Sono state abolite le note 9 e 9-bis di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, note AIFA 2004. La prescrizione del clopidogrel a carico del SSN è vincolata all'adozione del piano terapeutico AIFA, parte integrante della determinazione AIFA del 4 gennaio 2007. Al riguardo si precisa che:
 - la prescrizione di clopidogrel a carico del SSN, come terapia antiaggregante a lungo termine per la prevenzione secondaria dell'infarto e dell'ictus, in pazienti per i quali esiste controindicazione ad ASA o ticlopidina, si intende per pazienti che sono già stati affetti da ictus ischemico o da infarto al miocardio con innalzamento del tratto ST;
 - le Direzioni Sanitarie Ospedaliere dovranno individuare, in base alle specifiche clinico organizzative dei propri Presidi Ospedalieri, le unità operative e gli specialisti responsabili della redazione di detti piani terapeutici e dovranno darne comunicazione all'ASL competente per territorio (che a sua volta trasferirà l'informazione alla Direzione Generale Sanità).

- Le note 12, 30, 30-bis, 32 e 32-bis nonché l'allegato 2 (farmaci del PHT) di cui alla determinazione AIFA 29/10/2004, rimangono validi fino all'entrata in vigore del Piano terapeutico AIFA, che verrà adottato con successivo provvedimento.
- E' stata abolita la nota 79-bis. Per quanto riguarda la prescrizione di teriparatide e ormone paratiroideo, la nuova nota 79 si applica su diagnosi e piano terapeutico, della durata di 6 mesi prolungabile di ulteriori periodi di 6 mesi per non più di altre due volte (per un totale complessivo di 18 mesi). Al riguardo si precisa che le menzionate attività verranno svolte da Medici specialisti Reumatologi delle U.O. di Reumatologia e da Medici specialisti che operano nei Centri dedicati alle cure delle malattie del metabolismo minerale e osseo, delle strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private accreditate. Dette strutture dovranno essere dotate di:
 - a) Densitometria a raggio X (DXA) con apparecchio "FDA approved" e/o densitometro a ultrasuoni
 - b) Radiologia convenzionale.

Con specifico riferimento ai piani terapeutici, si precisa che:

- deve essere indicato il numero di codice fiscale dell'assistito in sostituzione di quello della tessera sanitaria, in considerazione di quanto previsto dall'art. 50 della legge n. 326/2003;
- hanno una durata massima di un anno, fatte salve diverse indicazioni di specifiche note.

***Pubblicità e tariffe:
 L'Antitrust avvia indagine conoscitiva
 su Ordini***

a cura dello Studio Legale Stefanelli

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto in data odierna una indagine per verificare se gli Ordini professionali hanno recepito nei loro Codici Deontologici i principi di concorrenza imposta del Decreto Bersani.

L'indagine sarà svolta nei confronti di molti Ordini – tra cui anche gli Ordini dei Medici ed Odontoiatri – e avrà come obiettivo **la verifica dell'avvenuta abolizione delle disposizioni deontologiche che contengono limitazioni alla concorrenza relative alla pubblicità, alle tariffe minime ed il riconoscimento della libertà di costituire**

società interdisciplinari tra professionisti.

Nella delibera di avvio dell'indagine, approvata nella riunione del 18 gennaio 2007, l'Autorità ricorda i numerosi interventi effettuati nel settore dei servizi professionali, compreso l'avvio di istruttorie nei confronti dei professionisti per intese restrittive della concorrenza, principi adesso incorporati nella disciplina di liberalizzazione prevista dal Decreto Bersani che ha introdotto il divieto di tariffe obbligatorie nonché abrogato il divieto di pubblicità professionale e di costituzione di società interdisciplinari tra professionisti.

Infatti dopo l'entrata in vigore del Decreto Bersani, alcuni organismi rappresentativi dei professionisti hanno assunto decisioni che interpretano queste norme in senso restrittivo. Sono inoltre arrivate all'Autorità segnalazioni di singoli professionisti che lamentano comportamenti di alcuni organismi professionali tesi a precludere ai propri iscritti l'opportunità di avvalersi delle leve concorrenziali previste dal Decreto Bersani.

L'Autorità ricorda che l'obbligo di adeguamento dei codici deontologici entro il primo gennaio 2007, stabilito dal Decreto Bersani, ai principi di concorrenza riguarda tutti gli organismi rappresentativi di soggetti che svolgono attività professionali, siano essi costituiti nella forma di Ordini e Collegi, ma anche di Associazioni.

Erogazione cure termali

Sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 27 del 2/02/2007 - è pubblicato il decreto del Ministero della Salute del 14 dicembre 2006 sulla **"Ulteriore proroga dei termini previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 2001 di individuazione delle patologie, per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale"**.

Codice Fiscale sulle ricette non ripetibili

a cura di Marco Perelli Ercolini

Sulle ricette non ripetibili va apposto, dal medico che le emette, il codice fiscale del paziente cui si riferisce la ricetta.

La mancata apposizione del codice fiscale prevede una sanzione dai 300 ai 1.800 euro per il medico e una sanzione dai 500 ai 3.000 euro per il farmacista che trattiene la prescrizione senza codice fiscale,